

**Istruzioni per l'applicazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e s.m.i.,
"Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di
origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari"**

**ART.1
(Oggetto)**

1. Le presenti Istruzioni disciplinano l'applicazione della legge regionale del 25 maggio 2001, n.11, "Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 11/2001, le Istruzioni definiscono:
 - a) le modalità di funzionamento e di articolazione del Consorzio;
 - b) le procedure e gli indirizzi per la redazione dei Programmi annuali di attività del Consorzio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r.11/2001;
 - c) le modalità di erogazione dei contributi;
 - d) la tipologia ed i limiti delle spese ammissibili;
 - e) le percentuali di contribuzione;
 - f) le priorità degli interventi.

**ART.2
(Definizioni)**

1. Ai fini della l.r.11/2001, si intende per:
 - a) rifiuti: i materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal regolamento CE n. 1774/02 e successive modifiche ed integrazioni "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
 - b) smaltimento: la raccolta, il trasporto, la conservazione, la trasformazione ai fini dell'eliminazione, l'eliminazione degli animali morti in allevamento e dei rifiuti dei macelli, così come definito dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura;
 - c) coincenerimento: l'incenerimento con recupero energetico così come stabilito nella Direttiva n. 76 del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti ed al relativo D.Lgs n. 133 del 11.5.2005 di attuazione;
 - d) Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura: "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie C n. 319 del 27 dicembre 2006 e relativo regolamento di esenzione (Reg. CE n. 1857 del 15.12.2006).

**ART. 3
(Natura giuridica del Consorzio)**

1. Il Consorzio, avente natura di soggetto di diritto privato - con finalità di pubblica utilità nei settori della sanità pubblica e della tutela ambientale, garantendo con lo smaltimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1774/02 l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale per la prevenzione e l'eradicazione delle epizootie - ha natura obbligatoria ed è regolato dalle norme del codice civile.

**ART. 4
(Statuto del Consorzio)**

1. Per le modalità organizzative e di funzionamento del Consorzio, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r.11/2001, che ne verifica la compatibilità con quanto stabilito dalle presenti Istruzioni.
2. Lo Statuto, oltre a garantire che il Consorzio operi secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità contiene espressamente quanto previsto dalle Istruzioni in tema di:

- a) natura giuridica del Consorzio;
 - b) compiti del Consorzio conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia sanitaria, ambientale e agricola;
 - c) tipologia dei soci aderenti;
 - d) modalità di individuazione e copertura dei costi di funzionamento del Consorzio, modalità e tempi relativi al versamento della quota di adesione dei soci;
 - e) modalità di affidamento delle attività di smaltimento;
 - f) stipulazione contrattuale e delle polizze assicurative;
 - g) controlli attivati dal Consorzio.
3. La Direzione Agricoltura, per esigenze normative, può richiedere al Consorzio di adeguare lo Statuto. L'assemblea del Consorzio, in sede straordinaria, delibera sulle modifiche allo Statuto da sottoporre successivamente alla Giunta regionale per l'approvazione.

ART. 5 **(Funzioni della Regione)**

1. La Regione, che non partecipa al Consorzio, esercita funzioni di indirizzo e vigilanza per il perseguimento delle finalità di pubblica utilità di cui all'art. 1 della l.r. 11/2001, nonché funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 20.
2. La Regione definisce:
- a) le modalità di partecipazione finanziaria degli allevatori;
 - b) i servizi resi;
 - c) i danni assicurabili;
 - d) le modalità di accesso dei soci ai servizi;
 - e) i controlli che il Consorzio deve effettuare sui servizi erogati, come previsto dall'art. 20, e l'individuazione delle strutture regionali, ovvero degli enti incaricati della vigilanza.
 - f) gli ambiti di sanità pubblica correlati all'attività del Consorzio.
4. La Regione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto del Consorzio previste nel precedente art. 4, comma 2.

ART. 6 **(Compiti del Consorzio)**

1. Ai fini dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, della l.r.11/2001, l'attività principale del Consorzio è coordinare ed assicurare lo smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1774/02, individuando, mediante procedure che garantiscano trasparenza, efficacia, economicità e rispetto della concorrenza, gli operatori che effettuano lo smaltimento dei suddetti materiali ed i gestori degli impianti di trattamento per lo smaltimento finale.
2. Il Consorzio garantisce la raccolta capillare in tutto il territorio regionale dei capi morti in allevamento, anche nel caso di allevamenti di modeste dimensioni localizzati in aree geograficamente svantaggiate.
3. Il Consorzio può negoziare i contratti di assicurazione per i danni all'attività zootecnica, compresi quelli relativi allo smaltimento di cui al comma 1.
4. Il Consorzio non svolge attività di trasformazione, produzione e commercializzazione dei prodotti contenuti nell'Allegato I del Trattato CE.
5. Il Consorzio, a seguito di richiesta della Regione, attiva – previa verifica di fattibilità – protocolli di intesa con altri soggetti (Università, Istituto Zooprofilattico Sperimentale ecc.), per coordinare ed organizzare lo smaltimento dei rifiuti animali di cui al Reg. CE n. 1774/02 nei casi di pubblico interesse e di sanità pubblica.
6. Il Consorzio garantisce il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", adottando le necessarie misure di sicurezza.

ART. 7
(Soci aderenti)

1. Ai fini dell'art. 2 della l.r. 11/2001 sono soci obbligatori del Consorzio tutti gli allevatori titolari di allevamenti operanti in Piemonte che svolgono attività d'impresa agricola, obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali (di sanità veterinaria e agricoltura), con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 2 della l.r. n. 11/2001.
2. Sono esclusi dall'obbligatorietà di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni di cui all'art. 7-ter, comma 1, della l.r. n. 11/2001. Tali allevamenti possono aderire al Consorzio ed usufruire dei servizi di smaltimento e del relativo contributo pubblico. La modalità di tale adesione volontaria è definita con regolamento consortile.
3. Possono diventare soci del Consorzio gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono, trasformano, commercializzano prodotti dell'Allegato I del Trattato CE, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento CE n. 1774/02, nonché titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla l.r. n. 11/2001.

ART. 8
(Smaltimento dei rifiuti)

1. Il regime di aiuto pubblico previsto dalla l.r. n. 11/2001 è applicabile esclusivamente per lo smaltimento, dei materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal regolamento CE n.1774/02.
2. Ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 11/2001 e della vigente normativa, e' consentito l'uso delle farine come combustibile alternativo negli impianti di co-incenerimento, anziché destinarle unicamente alla distruzione tramite incenerimento; il recupero energetico rappresenta una riduzione dei costi di smaltimento per il Consorzio, con conseguente proporzionale riduzione dell'aiuto pubblico erogato dalla Regione.

ART. 9
(Costi di funzionamento e quota di adesione)

1. I costi amministrativi connessi al funzionamento del Consorzio sono a carico dei soci. I soci di cui all'art. 7, comma 3, sostengono interamente anche i costi dei servizi di smaltimento forniti.
2. La quota di adesione dei soci obbligatori è proposta annualmente dal Consorzio sulla base dei costi di funzionamento e del numero dei soci iscritti ed è indicata nei Programmi annuali di attività da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento.
3. Il Consorzio stabilisce l'entità della quota di adesione degli allevatori, calcolata sulla base dei propri costi di funzionamento - per garantire l'organizzazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti e l'attivazione dei servizi assicurativi – in relazione alle dimensioni dell'allevamento e al grado di partecipazione al programma assicurativo. L'entità della quota di adesione può altresì essere rapportata anche alle diverse tipologie di specie allevate e di modalità di gestione dell'allevamento, nonché all'ubicazione aziendale per le aziende operanti in zone montane.
4. La quota di adesione dei soci di cui all'art. 7, comma 3, è stabilita con lo stesso criterio di cui al comma 3.
5. Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 11/2001, usufruisce dei servizi del Consorzio – e del relativo aiuto pubblico nei casi previsti – esclusivamente il socio in regola con il versamento della quota di adesione e della quota parte di premio assicurativo, qualora dovuto, versata entro la fine del mese di Febbraio dell'anno in corso. Il termine indicato si applica ai soci di cui all'art. 7, comma 1.
6. Il consorziato può regolarizzare la posizione contributiva nei confronti del consorzio oltre il termine stabilito, versando la quota di adesione, comprensiva delle eventuali spese sostenute per l'attivazione della procedura di riscossione.
7. Qualora l'interesse del consorziato sia protetto dall'assicurazione (in quanto incluso nelle consistenze complessive assicurate dal consorzio, che è il contraente della polizza) e questi non abbia versato entro il termine la propria parte di premio assicurativo, la posizione contributiva può essere regolarizzata con le medesime modalità di cui al comma 6.

8. Il recupero del premio assicurativo tramite la regolarizzazione di cui al comma 6, consente la liquidazione di eventuali sinistri antecedenti alla data della predetta regolarizzazione, purchè il danno conseguente al sinistro (il costo di smaltimento dei capi morti in azienda) non sia già stato saldato dal consorziato alla ditta di smaltimento.

ART. 10 **(Programma annuale di attività: articolazione e contenuti)**

1. Il Programma annuale di attività (1° Gennaio – 31 Dicembre), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 11/2001, si può articolare nel Programma di smaltimento e nel Programma assicurativo, entrambi differenziati in funzione dei soggetti beneficiari del servizio (i soci individuati dall'art. 7, commi 1, 2 e 3); in alternativa il Programma annuale di attività può essere costituito solo dal Programma assicurativo.
2. Il Programma contiene:
 - a) la situazione dei soci aderenti;
 - b) la situazione finanziaria del Consorzio;
 - c) l'analisi dei costi amministrativi di funzionamento;
 - d) il sistema di quote di adesione proposto;
 - e) l'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti;
 - f) le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse;
 - g) il programma di smaltimento, con le relative voci di costo e la richiesta di contributo pubblico;
 - h) il programma assicurativo, con le relative voci di costo e la richiesta di contributo pubblico.

ART. 11 **(Programma di smaltimento)**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), della l.r. n. 11/2001, l'aiuto erogato non può coprire la totalità dei costi di smaltimento sostenuti.
2. La concessione dell'aiuto, destinato esclusivamente ai soci di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è regolata dalle disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura (art. 16 del Reg. CE n. 1857/06), secondo le quali l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o coincenerimento) dei capi morti. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di effettuare i test TSE l'aiuto può giungere fino al 100% dei costi complessivi di smaltimento.
3. Conformemente alle disposizioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura, si specifica che:
 - a) i capi morti sono animali soppressi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o deceduti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano (art. 2, comma 14, Reg. CE n. 1857/06);
 - b) l'aiuto non deve essere versato direttamente al produttore ma può essere erogato agli operatori economici che forniscono servizi connessi con lo smaltimento dei capi morti, purchè sia dimostrabile che il suddetto importo sia scontato integralmente al produttore in qualità di beneficiario finale (art. 16, commi 2 e 3, Reg. CE n. 1857/06). L'aiuto non può essere utilizzato per finanziare i costi amministrativi od operativi del Consorzio.
4. Lo smaltimento è affidato a imprese che curano la raccolta ed il trasporto e ad impianti di trattamento degli scarti o prestatori specifici, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla normativa sanitaria ed ambientale.
5. La selezione delle imprese di smaltimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, è effettuata secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria e, comunque, garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura dell'appalto alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

6. L'aiuto pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.r. 11/2001, è destinato esclusivamente alle imprese agricole di allevamento produttrici del rifiuto costituito dagli animali morti in allevamento, con le modalità di cui al comma 3, lett. b).

7. Il Consorzio, annualmente entro il 31 Marzo, riceve dai propri associati, o dalle ditte di smaltimento, le fatture da rimborsare parzialmente con il contributo pubblico e riferite all'annualità precedente, erogando l'aiuto entro il successivo 31 Maggio.

8. Al fine di evitare sovra-compensazione dell'aiuto, qualora il Programma annuale di attività si articoli nel Programma di smaltimento ed in quello assicurativo, l'aiuto del Programma di smaltimento è destinato ad una categoria di associati, definita dal Consorzio, ai quali è precluso il corrispondente aiuto erogato nell'ambito del Programma assicurativo.

ART. 12 **(Programma assicurativo)**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, della l.r. n. 11/2001, qualora l'aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorziarsi.

2. L'attività oggetto del contributo regionale è regolata dalle disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura ed, in particolare, nell'art. 12 e nell'art. 16, comma 1, lettera d) del Reg. CE n. 1857/06.

3. In relazione ai commi 1 e 2:

a) gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non devono ostacolare il funzionamento del mercato comunitario dei servizi assicurativi;

b) sono consentiti aiuti sino all'80% dei costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali ed alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o ad epizootie, l'aiuto è ridotto al 50% del costo del premio;

c) nel caso di costi per premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti nelle condizioni previste dall'art. 16 del Regolamento di esenzione, è consentito un livello di aiuto equivalente all'importo del premio assicurativo.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere b) e c), della l.r. 11/2001, il Consorzio concede l'aiuto regionale agli allevatori tramite l'offerta di servizi assicurativi agevolati, articolati in garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale ed in ulteriori garanzie, in conformità alle procedure previste dalle norme vigenti. Le coperture assicurative organizzate dal Consorzio alle migliori condizioni contrattuali, a copertura dei danni previsti dall'art. 13.

5. Il Consorzio può stipulare la polizza per conto dei suoi associati. La compagnia assicurativa versa l'indennizzo direttamente alla ditta di smaltimento o all'allevatore assicurato, dopo la verifica del rispetto dei requisiti contrattuali. Nel caso delle polizze ad adesione volontaria, la modalità di corresponsione del premio alla società di assicurazione da parte del Consorzio deve garantire che l'erogazione dell'aiuto pubblico sia riservata a favore dei soggetti che hanno aderito all'assicurazione ed abbiano versato la propria parte di premio assicurativo.

6. Gli aiuti concessi al Consorzio si limitano al costo dei premi assicurativi, entro i massimali di aiuto indicati al comma 3.

7. E' considerata prioritaria l'attività assicurativa volta a coprire i costi di smaltimento dei capi morti, in special modo in caso di epizootia, calamità naturale o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale.

8. I costi di smaltimento in caso di epizootia, calamità naturale o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono coperti esclusivamente tramite il servizio assicurativo, in via obbligatoria per tutti i consorziati di cui all'art. 7, comma 1.

9. Il socio può aderire alle polizze ad adesione volontaria (tutte le tipologie di danni assicurabili ad esclusione dello smaltimento dei capi morti), anche solo parzialmente, ottenendo la copertura di una o più tipologie di danni assicurabili di cui all'art. 13. In alternativa può stipulare una polizza assicurativa con una società di sua scelta, ricevendo dal Consorzio il contributo previsto, nei limiti di spesa stabiliti dall'offerta più favorevole. In quest'ultimo caso il contributo può essere erogato

solo in forma di tariffa agevolata alla società assicuratrice e sempre che per la medesima polizza non sia già stato richiesto analogo aiuto pubblico ad altro ente.

10. Qualora vi siano garanzie assicurative il cui premio sia parametrato ad un meccanismo di bonus-malus, l'aiuto regionale sul costo del premio non supera il livello della classe di merito di entrata (classe zero). Il principio si applica a livello di singolo allevatore beneficiario, anche qualora quest'ultimo non sia direttamente assicurato ma abbia l'interesse protetto dall'assicurazione.

ART. 13 (Danni assicurabili)

1. Possono beneficiare del contributo regionale sul costo del premio assicurativo esclusivamente gli allevatori che hanno subito danni all'attività zootecnica conseguenti a:

a) epizootie o malattie soggette ad intervento obbligatorio d'emergenza ed a restrizioni territoriali di cui all'Allegato C della Direttiva 90/425/CE del 26/6/90 "relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animali, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno" e s.m.i., ed altre malattie per le quali siano previsti programmi di controllo o eradicazione nazionali o regionali o misure di polizia veterinaria che comprendono piani di intervento di sanità pubblica il cui elenco è definito nell'ambito del Programma assicurativo di cui all'art. 12;

b) calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed altre perdite dovute ad avversità atmosferiche;

c) costi di smaltimento dei capi morti in allevamento per cause diverse da quanto stabilito nelle let. a) e b) (mortalità ordinaria);

d) abbattimenti d'urgenza di capi bovini non considerati idonei al trasporto ai sensi del Reg. CE n. 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432 CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) n. 1255/97".

2. I danni all'attività zootecnica derivanti da crisi di mercato sono assicurabili senza il beneficio del contributo regionale e a seguito di adesione volontaria.

3. Nel caso del comma 1, lettera a), l'aiuto al pagamento dei premi di assicurazione e' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che copra i costi di smaltimento degli animali morti od oggetto di abbattimento, i danni da fermo aziendale ed il valore dei capi abbattuti per quanto non già indennizzato con altre forme di intervento pubblico. Il rimborso secondo il pieno valore di mercato degli animali abbattuti - per le malattie di cui all'Allegato C della Direttiva 90/425/CE del 26/6/90 e s.m.i) e per le altre malattie per cui è previsto dalla vigente normativa ed evidenziate all'interno dell'elenco di malattie di cui al comma 1, lettera a) - è effettuato dalla Direzione Sanità, in ottemperanza alla Legge 2 giugno 1988 n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto Interministeriale 20 luglio 1989 n. 296.

4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l'aiuto al pagamento dei premi assicurativi e' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che copra i costi di smaltimento, il valore economico degli animali morti, nonché i danni da fermo aziendale.

5. Il danno da fermo aziendale e' quantificato in base alla mancata produzione conseguente all'evento (epizootia o calamità naturale o avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali), comprensivo dei danni derivanti da eventuali misure restrittive di Polizia Veterinaria. La valutazione è effettuata considerando il periodo di fermo aziendale e quantificando la mancata produzione sulla base della produttività media di settore per il prezzo medio di mercato rilevato nei 12 mesi precedenti all'evento. Il Consorzio indica nel Programma assicurativo di cui all'art. 12 la fonte dei dati relativi al valore degli animali morti, alla produttività media di settore e al prezzo medio di mercato.

6. La valutazione del danno da fermo aziendale, in alternativa alla metodologia di cui al comma 5, può essere effettuata utilizzando i criteri e parametri adottati nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale.

7. Al fine di evitare sovra-compensazione dell'aiuto, la polizza per la copertura dei danni di cui al comma 1, lett. c), nel caso di Programma annuale di attività articolato in smaltimento e

assicurazione, è destinata ad una categoria di associati, definita dal Consorzio stesso, ai quali è precluso il corrispondente aiuto nell'ambito del Programma di smaltimento di cui all'art. 11.

ART.14 **(Programma annuali di attività)**

1. Ai fini dell'art. 3, lettere c) ed e) della l.r.11/2001, entro il 31 ottobre di ogni anno il Consorzio presenta alla Direzione Agricoltura il Programma annuale di attività per l'anno successivo, di cui all'art. 10.
2. La Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente, valuta il Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. Il Consorzio, dopo l'approvazione del Programma annuale di attività, può richiedere alla Direzione Agricoltura l'erogazione di acconti dei contributi spettanti, fino ad un massimo del 90 % del fabbisogno totale, per consentire la necessaria operatività al Consorzio.
4. Qualora sia necessario variare, dopo l'approvazione del Programma annuale di attività e dunque rispetto alle previsioni iniziali, l'articolazione del fabbisogno del contributo regionale ai sensi degli artt. 10, comma 2, lettere g) e h) – fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato – il Consorzio può farne motivata richiesta alla Direzione Agricoltura.
5. Il saldo dei contributi è effettuato a seguito della presentazione alla Direzione Agricoltura, entro il termine di cui al comma 8, della rendicontazione, corredata da copia del bilancio consuntivo del Consorzio, relativo all'annualità oggetto di rendicontazione.
6. Alla documentazione relativa al bilancio consuntivo è allegato un prospetto riepilogativo, firmato dal Presidente del Consorzio e dal Presidente del Collegio Sindacale, con la specificazione dell'ammontare del contributo regionale percepito (distinto in smaltimento dei capi morti e polizze assicurative), l'ammontare di quanto erogato del predetto contributo, la relativa rimanenza e l'importo degli interessi maturati al 31 Dicembre, nei conti correnti bancari utilizzati dal Consorzio per la giacenza del contributo regionale, al netto delle imposte e di eventuali costi di gestione dei conti correnti.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono recuperati dall'Amministrazione regionale
8. La rendicontazione degli aiuti erogati per una determinata annualità deve pervenire alla Direzione Agricoltura entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
9. I contributi erroneamente erogati dal Consorzio, sono dallo stesso recuperati entro un anno dalla data in cui è accertata l'errata erogazione. Il recupero, entro il medesimo termine, può avvenire anche scontando l'importo da recuperare da quanto dovuto per successive prestazioni. Trascorso tale termine il Consorzio avvia la procedura di recupero forzoso.
10. Il Consorzio è responsabile della conservazione di tutta la documentazione valida ai fini dell'erogazione dell'aiuto e relativa alla rendicontazione, nonché di quella inerente l'attività degli organi consortili. Tale documentazione, resa disponibile su richiesta della Regione, è conservata per almeno 10 anni, fatti salvi termini prescrittivi di legge di durata superiore.

ART. 15 **(Rendicontazione del Programma di smaltimento)**

1. Il Consorzio trasmette alla Direzione Agricoltura, entro il termine di cui all'art. 14, comma 8, l'elenco, cartaceo e informatico, dei soggetti beneficiari del contributo regionale, controfirmato dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. L'elenco, per ciascun beneficiario, contiene almeno i seguenti dati:
 - a) denominazione;
 - b) identificativo fiscale;
 - c) indirizzo;
 - d) localizzazione e codice stalla;
 - e) numero fattura, data di emissione e relativo importo;
 - f) data e somma erogata a titolo di contribuzione regionale sulla spesa.

3. I dati si riferiscono esclusivamente ad operazioni di smaltimento materialmente effettuate nell'anno solare a cui il Programma annuale di attività si riferisce, indipendentemente dalla data di fatturazione della singola operazione.

4. All'elenco è allegato un prospetto statistico riassuntivo degli smaltimenti effettuati e dei contributi erogati, con dati aggregati articolati su base provinciale e per tipologia animale. Il Consorzio fornisce, inoltre, il riepilogo degli smaltimenti suddivisi tra mortalità ordinaria ed epizootie e calamità naturali, articolati per ciascun beneficiario.

ART. 16 **(Rendicontazione del Programma assicurativo)**

1. Il Consorzio trasmette alla Direzione Agricoltura, entro il termine di cui all'art. 14, comma 8, l'elenco, cartaceo e informatico, dei soggetti beneficiari del contributo regionale, controfirmato dai presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.

2. L'elenco, per ciascun beneficiario, contiene almeno i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) identificativo fiscale;
- c) indirizzo;
- d) localizzazione e codice stalla;
- e) contributo erogato.

3. L'elenco di cui al comma 1 è accompagnato da un prospetto riassuntivo dei contributi erogati, articolato per tipo di garanzia assicurativa su base provinciale e per tipologia animale.

4. Alla rendicontazione trasmessa sono inoltre allegati sia un riepilogo, suddiviso tra mortalità ordinaria ed epizootie e calamità naturali, dei capi smaltiti o delle quantità smaltite a livello regionale e provinciale, sia il riepilogo degli smaltimenti, con la medesima suddivisione del precedente, articolati per ciascun beneficiario.

ART. 17 **(Emergenze sanitarie)**

1. Nel caso si verificano emergenze sanitarie (epizootie, calamità naturali ecc.), il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio, assumendo la gestione dell'emergenza, indica alla compagnia assicurativa, o al broker, quali ditte utilizzare per lo smaltimento dei capi morti o abbattuti.

ART. 18 **(Interruzione erogazione del contributo)**

1. Qualora il Consorzio venga a conoscenza di anomali livelli di mortalità animale aziendale, ne informa la competente Azienda Sanitaria Locale.

2. Il contributo regionale non è erogato in tutti i casi in cui gli organi competenti accertino la responsabilità dell'allevatore nella mortalità aziendale, compreso l'eventuale occultamento di malattia o di stato di contaminazione ambientale.

ART. 19 **(Relazione annuale)**

1. La relazione prevista dall'art. 3, comma 3 della legge n. 11/2001, sull'attività svolta nell'annualità precedente a cui la stessa si riferisce, evidenzia:

- a) il totale dei soci iscritti suddivisi per tipologia: obbligatori e non al 31 Dicembre;
- b) l'ammontare delle quote di adesione incassate;

- c) l'ammontare dei contributi pubblici erogati, distinti per tipologia (smaltimento e polizze assicurative) e per periodo di smaltimento a cui si riferiscono;
 - d) la descrizione sintetica delle iniziative in corso di sviluppo in relazione all'attività di smaltimento e/o assicurativa;
 - e) la descrizione sintetica dei principali avvenimenti gestionali inerenti il funzionamento amministrativo del Consorzio;
 - f) ogni altra informazione ritenuta utile e significativa.
2. La relazione deve pervenire annualmente alla Direzione Agricoltura entro il 30 di Giugno.

ART. 20 (Vigilanza e controlli)

1. Il Consorzio controlla la conformità ai parametri contrattuali dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari e dei servizi assicurativi effettuati dalle imprese appaltatrici, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della l.r.11/2001. Il Consorzio predispone un manuale con le procedure di controllo sulla gestione dell'aiuto pubblico, dettagliate in un apposito manuale, trasmesso alla Direzione Agricoltura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consorzio può accedere alla banca dati relativa all'Anagrafe del patrimonio zootecnico piemontese ed all'Anagrafe agricola unica del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. L'acquisizione dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs n. 196/2003.
3. La Direzione Agricoltura vigila sull'adeguatezza delle procedure di erogazione dell'aiuto da parte del Consorzio tramite la verifica, in particolare, delle procedure descritte nel manuale di cui al comma 1, nonché della documentazione trasmessa annualmente ai sensi degli artt. 15 e 16.
4. I riepiloghi annuali degli smaltimenti effettuati, di cui agli artt. 15 e 16, sono trasmessi al Settore Prevenzione Veterinaria della Regione, al fine di consentire l'attività di supervisione sulla congruità del numero di capi smaltiti.

ART. 21 (Deroghe)

1. La Direzione Agricoltura, con propria Determinazione, può autorizzare deroghe alle Istruzioni, necessarie per affrontare contingenze conseguenti all'adozione di nuove tipologie di Programmi di attività o dovute a cause documentate e non imputabili al Consorzio.